



REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE

TITOLO I

FONTI NORMATIVE e ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	pag 5
ART. 1 – FONTI NORMATIVE.....	
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	
ART. 3 – DURATA DELLE CARICHE.....	

TITOLO II

GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO ATTRIBUZIONI.....	
<u>GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI</u>.....	
ART. 4 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE.....	
ART. 5 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO FEDERALE	
ART. 6 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	pag 6
ART. 7 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI.....	
<u>GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI</u>.....	
ART. 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL DELEGATO REGIONALE.....	

TITOLO III

GLI ORGANISMI TEMPORANEI E LORO ATTRIBUZIONI.....	pag 7
ART. 9 – GLI ORGANISMI TEMPORANEI.....	
ART. 10 – LA COMMISSIONE TECNICA.....	
ART. 11 – LA COMMISSIONE FORMAZIONE.....	
ART. 12 – LA COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI.....	
ART. 13 – LA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLA.....	

TITOLO IV

GLI ALBI.....	pag 8
ART. 14 – ALBO DEI TECNICI.....	
ART. 15 – ALBO DEI FORMATORI.....	
ART. 16 – ALBO DEI CLASSIFICATORI.....	

TITOLO V

GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE – GLI AFFILIATI E I TESSERATI.....	
<u>GLI AFFILIATI</u>	
ART. 17 – SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE.....	
ART. 18 – FINALITÀ E VALIDITÀ DELL’ AFFILIAZIONE.....	
ART. 19 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE.....	
ART. 20 – RIAFFILIAZIONI.....	pag 9
ART. 21 – PROCEDURE.....	
ART. 22 – RAPPRESENTANZA SOCIALE.....	
ART. 23 – COMPITI E DOVERI DELLA SOCIETÀ.....	
<u>I TESSERATI</u>	
ART. 24 – I DIRIGENTI FEDERALI.....	pag 10
ART. 25 – I DIRIGENTI SOCIALI.....	pag 11
ART. 26 – I TECNICI SPORTIVI	
ART. 27 – GLI UFFICIALI DI GARA E I CRONOMETRISTI	
ART. 28 – GLI ATLETI	
ART. 29 - ATLETI AZZURRI E NAZIONALI	
ART. 30 - COMPITI E DOVERI DEI DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA ..	
ART. 31 - COMPITI E DOVERI DEGLI ATLETI.....	pag 12
ART. 32 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO.....	

ART. 33 – TASSE FEDERALI.....

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE GENERALI.....pag 13

ART. 34 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....

ART. 35 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI.....

ART. 36 – AVENTI DIRITTO A VOTO.....

ART. 37 – DELEGHE.....

ART. 38 – PRESENTI IN ASSEMBLEA.....

ART. 39 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI..... pag 14

ART. 40 – UFFICIO DI PRESIDENZA.....

ART. 41 – ORDINE DEL GIORNO E SUO SVOLGIMENTO..... pag 15

ART. 42 – MOZIONI ED EMENDAMENTI.....

ART. 43 – VOTAZIONI.....

ART. 44 – VERBALE DELL' ASSEMBLEA..... pag 16

ART. 45 – RECLAMI.....

TITOLO VII

ART. 46 – CANDIDATURE.....

ART. 47 – RICORSI ALLE CANDIDATURE.....pag 17

ART. 48 – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI.....

ART. 49 – ELEZIONI..... pag 18

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO FEDERALE E DI PRESIDENZA.....

ART. 50 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE.....

ART. 51 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA SPORTIVA..... pag 19

ART. 52 – STAGIONE SPORTIVA.....

ART. 53 – ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA.....

ART. 54 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE.....

ART. 55 – CALENDARIO SPORTIVO.....

ART. 56 – CAMPIONATI ITALIANI.....

ART. 57 – DIVISA FEDERALE.....

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI.....

ART. 58 – MANIFESTAZIONI AGONISTICHE.....

ART. 59 – APPROVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, OMOLOGAZIONE.....

ART. 60 – ATLETI STRANIERI..... pag 20

ART. 61 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI.....

ART. 62 – MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI.....

ART. 63 – RISPETTO DELLE NORME.....

TITOLO XI

ANTIDOPING..... pag 21

ART. 64 – NORME SPORTIVE ANTIDOPING.....

TITOLO XII

LE CLASSIFICAZIONI NEL NUOTO.....

ART. 65 – LE CLASSIFICAZIONI.....

ART. 66 – LA VISITA DI CLASSIFICAZIONE.....	
ART. 67 – TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE.....	
ART. 68 – GRADI DI CLASSIFICAZIONE.....	
ART. 69 – STATUS DELL' ATLETA.....	
ART. 70 – LA COMMISSIONE CLASSIFICATRICE.....	pag 22
ART. 71 – RICORSI ALLE CLASSIFICAZIONI.....	
ART. 72 – RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE.....	pag 23
ART. 73 – MODIFICA DI UNA CLASSE SPORTIVA ASSEGNATA AD UN ATLETA DURANTE UNA MANIFESTAZIONE.....	

TITOLO XIII

ASSICURAZIONE.....	
ART. 74 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	
ART. 75 – DENUNCIA INFORTUNI.....	

TITOLO XIV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO.....	
ART. 76 – ENTRATA IN VIGORE.....	
ART. 77 – NORME TRANSITORIE.....	pag 24

TITOLO I

FONTI NORMATIVE e ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

2.1 La FINP realizza finalità istituzionali per mezzo degli Organi e degli Organismi indicati dallo Statuto Federale e dai Regolamenti o, costituiti per particolari e determinate funzioni, con deliberazioni del Consiglio Federale.

L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli Organi federali è affidata alla Segreteria federale diretta dal Segretario Federale.

2.2 Tutti gli Organi e Organismi previsti dallo Statuto Federale svolgono le proprie funzioni come previsto ai relativi articoli dello Statuto stesso.

ART. 3 – DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive e di nomina, previste dallo Statuto Federale, hanno la durata di un quadriennio paralimpico, salvo eventuali eccezioni previste dalle norme statutarie.

TITOLO II

GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO ATTRIBUZIONI

GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

4.1 Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà e le prerogative di cui all'art. 24 dello Statuto Federale.

4.2 Ha facoltà di partecipare, o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi territoriali.

4.3 In caso di dimissioni o di impedimenti definitivi del Presidente della Federazione vale quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto Federale.

4.4 Il Presidente uscente, entro 30 giorni dalla cessazione della carica, deve consegnare, a chi lo sostituisce, ogni atto o bene federale in suo possesso. Del passaggio di consegne sarà redatto apposito verbale firmato dal cessante e dal subentrante e controfirmato dal Segretario Federale.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO FEDERALE

5.1 Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti previsti dallo Statuto Federale.

5.2 Il Consiglio Federale viene convocato, nella sede ritenuta opportuna, dal Presidente della Federazione ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque non meno di 3 volte l'anno, o qualora lo richiedano almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso. L'ordine del giorno può essere integrato da richieste formulate da componenti il Consiglio Federale e da questo approvate, prima dell'inizio della riunione.

5.3 Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi a dirigenti federali che dovranno riferirne.

5.4 Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

5.5 Le delibere adottate dal Consiglio Federale di generale interesse per gli affiliati e tesserati, nonché quelle relative alle concessioni di contributi e tutte quelle che il Consiglio riterrà opportuno, dovranno essere pubblicate negli atti ufficiali e mediante pubblicazione sul sito internet federale.

5.6 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione ovvero da un suo delegato, funzionario della Federazione.

5.7 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

6.1 Il Consiglio di Presidenza ha la composizione ed i compiti previsti dallo Statuto Federale.

6.2 E' convocato nei termini e con le modalità di cui all'art. 30 comma 4 dello Statuto Federale, nella sede ritenuta opportuna, e presieduto dal Presidente.

6.3 Della sua convocazione deve essere, in via normale, data comunicazione agli altri componenti il Consiglio Federale.

6.4 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.5 Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

6.6 L'organo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.7 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Federazione.

6.8 Il verbale di ciascuna seduta deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e può essere approvato seduta stante o nella riunione immediatamente successiva.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Revisori dei Conti ha la composizione e le attribuzioni previste dagli artt.32 e 33 dello Statuto Federale.

GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

ART. 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL DELEGATO REGIONALE

8.1 Il Delegato Regionale, è nominato dal Consiglio Federale, e l'incarico può avere la durata massima di un quadriennio paralimpico. Tale incarico non è tacitamente prorogabile.

8.2 Il Delegato può proporre al Consiglio Federale, la nomina dei responsabili dei programmi e dei settori di attività, purché abbiano specifica e comprovata esperienza e competenza in materia.

8.3 Il Delegato, per la gestione amministrativa, deve applicare la normativa emanata dalla FINP.

8.4 Il Delegato alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, da parte del Consiglio Federale, del nuovo Delegato, che controfirma il verbale.

8.5 Il Delegato Regionale inoltre è tenuto a:

- a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b) indire, per le specialità di nuoto paralimpico riconosciute dalla FINP, i Campionati Regionali e competizioni sia a carattere promozionale che agonistico;
- c) approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d) inviare, alla Segreteria Federale, entro il termine del 30 gennaio della stagione sportiva di riferimento, il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare autorizzate;
- e) informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f) intervenire, nell'interesse della FINP e dei suoi affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio di Presidenza;

- h) predisporre per il Consiglio Federale entro l'ottobre precedente la nuova stagione sportiva, una dettagliata pianificazione dell'attività;
- h) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta, evidenziando gli eventuali impegni di spesa assunti.

TITOLO III

GLI ORGANISMI TEMPORANEI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 9 - GLI ORGANISMI TEMPORANEI

- 9.1 Il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire ulteriori Organismi temporanei quali: Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e di Lavoro, Referenti, Rappresentanti che ritenga necessario per particolari finalità.
- 9.2 Di ogni Organismo temporaneo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni e la durata.
- 9.3 Il Consiglio di Presidenza, propone al Consiglio Federale - al fine della nomina - i nominativi di tutti i componenti degli Organismi.
- 9.4 Gli Organismi, per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Federale.
- 9.5 Ogni Organismo può avvalersi della consulenza di tecnici, dirigenti ed esperti, anche esterni agli ambiti federali.
- 9.6 Il Consiglio Federale può designare un proprio membro in seno agli Organismi, in qualità di referente.

ART. 10 – LA COMMISSIONE TECNICA

- 10.1 La Commissione Tecnica è composta dai membri nominati dal Consiglio Federale con la supervisione del Presidente federale.
- 10.2 Il Presidente federale può delegare la presidenza ad altro componente del Consiglio Federale.
- 10.3 Il Presidente o il suo delegato assumono la responsabilità degli atti compiuti dalla Commissione, rispondendone nei confronti del Consiglio Federale.
- 10.4 Il Presidente della commissione può ammettere ai lavori della stessa i Presidenti delle altre commissioni costituite, nonché tecnici ed esperti anche non appartenenti alla Federazione, quando ne ravvisa la necessità e comunque allo scopo di meglio coordinare tutta l'attività sportiva con quella esercitata in altri settori della Federazione.
- 10.5 La Commissione Tecnica provvede alla stesura del programma tecnico e agonistico delle rappresentative nazionali, per sottoporlo all'approvazione del Consiglio Federale. Segue l'attività agonistica federale e avanza proposte al Consiglio Federale per migliorarla; fornisce la consulenza tecnica al Consiglio stesso.

ART. 11 – LA COMMISSIONE FORMAZIONE

- 11.1 La Commissione Formazione è composta da un responsabile, da un consulente per l'area psicologica, un gruppo tecnico e da personale specializzato della Federazione, con la supervisione del Presidente Federale.
- 11.2 I membri della Commissione vengono nominati dal Consiglio Federale.
- 11.3 La Commissione vigila sul funzionamento tecnico della categoria e formula le eventuali opportune proposte per il suo miglioramento. E' preposta alla stesura del Regolamento della Formazione, dei manuali tecnici e del materiale didattico da utilizzare per i corsi di formazione. Predisporre i programmi per i corsi di formazione e aggiornamento a carattere nazionale, e ne cura l'organizzazione. Predisporre i programmi per l'aggiornamento tecnico e organizza, in collaborazione con i Centri Federali, i relativi corsi.
- 11.4 La Commissione coordina le proposte della categoria da sottoporre al Consiglio Federale.
- 11.5 Per le norme specifiche sulla formazione si rimanda al Regolamento della Formazione.

ART. 12 – LA COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

La nomina del Rappresentante Atleti FINP in seno alla Commissione Nazionale Atleti è regolata dalle norme del Regolamento Commissione Nazionale Atleti CIP.

ART. 13 – LA COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLA

Tutte le iniziative idonee a promuovere l'attività del nuoto paralimpico presso le istituzioni scolastiche, la programmazione della partecipazione ai Giochi della Gioventù e ai Campionati Studenteschi sono curate dalla Commissione Nazionale Scuola del CIP.

TITOLO IV GLI ALBI

ART. 14 - ALBO DEI TECNICI

14.1 Viene istituito un Albo dei tecnici.

14.2 I tecnici, una volta superato l'esame, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum. Per il mantenimento del proprio nominativo nel suddetto Albo è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento ogni 4 anni.

ART. 15 - ALBO DEI FORMATORI

15.1 Viene istituito un Albo dei formatori

15.2 I formatori, una volta superato il corso, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione e pagando la quota di 50 euro. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum e dà diritto alla permanenza del proprio nominativo nel suddetto Albo.

ART. 16 - ALBO DEI CLASSIFICATORI

16.1 Viene istituito un Albo dei classificatori.

16.2 I classificatori, una volta superato l'esame, possono iscriversi all'Albo specifico sottoscrivendo la propria richiesta di iscrizione. L'iscrizione all'Albo avviene una tantum e dà diritto alla permanenza del proprio nominativo nel suddetto Albo.

TITOLO V GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE – GLI AFFILIATI E I TESSERATI

GLI AFFILIATI

ART. 17 – SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

17.1 Ai fini dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FINP con il termine di Società o Associazione Sportiva si intendono tutti i soggetti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono attività sportiva di nuoto paralimpico.

ART. 18 - FINALITÀ E VALIDITÀ DELL’AFFILIAZIONE

18.1 Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi similari (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono attuare la pratica sportiva del nuoto paralimpico devono presentare domanda di affiliazione alla FINP.

ART. 19 – ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE

19.1 - La decisione in prima istanza sulle domande di affiliazione o di riaffiliazione è di competenza del Consiglio di Presidenza.

19.2 Contro la mancata accettazione da parte del Consiglio di Presidenza di una domanda di affiliazione o riaffiliazione la società interessata può presentare istanza di riesame al Consiglio Federale. Tale istanza deve, a pena di decadenza, essere inoltrata alla FINP a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data di notificazione della mancata accettazione (vale la data del timbro postale)

19.3 Con l'affiliazione - o riaffiliazione – alla FINP, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto Federale, dei Regolamenti e delle Normative della FINP, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FINP, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

19.4 Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello Statuto FINP.

19.5 Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi alle norme e alle direttive del CIP nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FINP.

19.6 Per ottenere l'affiliazione, le Società debbono presentare apposita domanda, unitamente all'importo o alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.

ART. 20 – RIAFFILIAZIONI

20.1 L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno, intendendosi per anno di validità dell'affiliazione e riaffiliazione (anno federale) il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

20.2 Negli anni successivi all'affiliazione, le Società nel periodo che va dal 1 al 20 gennaio, con possibilità di presentazione tardiva dal 21 al 31 gennaio, a condizione che venga versata la quota moratoria prevista, presentano domanda di riaffiliazione su apposito modulo ed allegati all'uopo previsti, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale, direttamente alla Segreteria Federale della FINP. In alternativa la riaffiliazione può essere perfezionata on-line collegandosi al sito www.finp.it.

20.3 Contestualmente alla riaffiliazione, la Società è obbligata a provvedere al tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società, di almeno un Tecnico Societario di cui è necessario indicare la qualifica e di non meno 2 (due) Atleti con handicap fisico e/o handicap sensoriale

20.4. Nel caso in cui la composizione del Consiglio Direttivo della Società vari, sarà allegata alla domanda di riaffiliazione, una copia originale o autenticata del verbale o dell'estratto del verbale relativo all'ultima riunione utile del Consiglio Direttivo della Società che ha proceduto alle nuove nomine. Ove si utilizzi la procedura on-line, detto verbale dovrà essere inviato alla segreteria federale.

ART. 21 – PROCEDURE

Per le procedure specifiche di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento si rimanda alla normativa specifica dell'anno di riferimento, pubblicata sul sito della FINP.

ART. 22 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

22.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FINP spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FINP. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.

22.2 In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

22.3 I componenti del Consiglio Direttivo di una Società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato.

ART. 23 – COMPITI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

23.1 Le Società affiliate sono tenute a:

- a) svolgere attività federale;
- b) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
- c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal promuovere l'intervento di qualsiasi Autorità, Ente o persona estranei alla FINP; inoltre le società ed i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le società hanno facoltà di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali;
- d) presentare i loro reclami e ricorsi solamente nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali;

- d) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero;
- e) sorvegliare che la tenuta sportiva, da gara e da riposo dei propri atleti sia decorosa e decente, e che essi indossino sempre, nelle competizioni nelle quali difendono i colori sociali, esclusivamente la tenuta prescritta dalla società; su tale tenuta e solamente nelle competizioni a carattere non internazionale, gli atleti detentori di un titolo di Campione d'Italia, individuale o di squadra, possono - su preventiva autorizzazione rilasciata dalla FINP tramite la società di appartenenza - aggiungere il distintivo ufficiale di "Campione d'Italia Paralimpico";
- f) provvedere che la tenuta sportiva da gara sia quella prescritta dai Regolamenti Tecnici e che sulla tenuta sportiva, da gara o da riposo, non siano apposte scritte, figure o distintivi diversi da quelli indicati nella domanda di affiliazione salvo il cui di cui all'art. 8; le scritte le figure ed i distintivi consentiti per ciascuna tenuta potranno essere apposti una sola volta. Il Giudice Arbitro o l'Arbitro di una manifestazione agonistica federale ha facoltà di escludere dalla competizione gli atleti in difetto;
- g) notificare ai propri componenti eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari le sanzioni addotte a loro carico e farle osservare;
- h) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione della Segreteria Federale la quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale;
- i) accogliere e tutelare in ogni migliore modo i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara, i tecnici, le società consorelle e gli atleti ospitati prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate o comunque che si svolgono sul loro campo di gara;
- l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla FINP per qualsiasi causa e in ogni caso a regolare ogni pendenza finanziaria nei confronti della stessa, così come previsto dallo Statuto Federale. Quando cessano per qualsiasi causa, di far parte della Federazione tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo restano personalmente e solidalmente responsabili nei confronti della FINP di ogni debito in essere con la stessa o durante, o dopo una competizione, una assemblea o un convegno di qualsiasi genere;
- m) provvedere che i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;
- n) corrispondere con i Delegati Regionali della FINP per gli aspetti di carattere funzionale e di pertinenza regionale il quale dovrà essere sempre in grado di esprimere un proprio parere su ogni argomento trattato dalle società del territorio di propria competenza;
- o) notificare alla Federazione, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento dell'assetto organizzativo interno; dello Statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;

23.2 Le Società devono, inoltre:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FINP per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento e tasse federali, ai sensi dell'art. 20 comma 10 dello Statuto Federale, perde il diritto di partecipazione alle Assemblee;
- b) provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui agli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FINP;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano - per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione - di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- d) rispettare e fare rispettare le norme dello Stato e del CIP in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di antidoping.

I TESSERATI

ART. 24 I DIRIGENTI FEDERALI

24.1 Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi federali inerenti all'attività centrale o periferica della Federazione

24.2 I Dirigenti Federali fanno parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla scadenza del mandato, per qualsiasi causa avvenuta

ART. 25 I DIRIGENTI SOCIALI

25.1 Sono Dirigenti Sociali il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo di ogni società affiliata, nonché quelli nominati dal predetto Consiglio ed indicati nel modulo di affiliazione e relative integrazioni

25.2 I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro società e delle relative integrazioni fino alla cessazione della loro carica od alla cessazione della qualifica di affiliata alla FINP della loro società.

ART. 26 – I TECNICI SPORTIVI

26.1 Si definiscono Tecnici sportivi coloro che, previa apposita formazione a cura della FINP, provvedono a curare e sviluppare la crescita tecnica e psicofisica degli atleti loro affidati, promuovendo fra gli stessi la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie.

26.2 I Tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro stessa attività.

26.3 I Tecnici sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi dell' IPC, del CIP e della FINP.

ART. 27 – GLI UFFICIALI DI GARA E I CRONOMETRISTI

27.1 Durante le manifestazioni ufficiali FINP la Federazione si avvarrà degli ufficiali di gara della FIN e dei cronometristi della FICR, come previsto dal protocollo d' intesa tra le due federazioni e la FINP. Essi assicurano, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione del Regolamento Tecnico e di ogni altro Regolamento per i quali il Consiglio Federale abbia demandato il compito di curarne l'esatta applicazione e di accertarne la piena osservanza da parte di tutti i tesserati della FINP.

27.2 Gli ufficiali di gara e i cronometristi svolgono la propria funzione con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, senza vincolo alcuno.

ART. 28 – GLI ATLETI

28.1 Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/potestà parentale, con la sottoscrizione del modulo di tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto Federale, i regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.

28.2 Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura FINP.

ART. 29 – ATLETI AZZURRI E NAZIONALI

29.1 - Gli atleti se convocati a far parte della rappresentativa nazionale di nuoto paralimpico, sono tenuti a indossare la divisa nazionale

29.2 - Gli atleti azzurri e nazionali sono soggetti altresì ai doveri previsti dallo specifico regolamento Atleti Azzurri e Nazionali CIP.

ART. 30 - COMPITI E DOVERI DEI DIRIGENTI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA

30.1 I Dirigenti Federali e Sociali, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara sono tenuti ad osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti e le disposizioni federali nonchè a tenere, tanto sui campi di gara che fuori, comportamenti reciproci corretti e leali, astenendosi da qualsiasi forma di protesta, da critiche e censure espresse

pubblicamente o attraverso la stampa e altri mezzi di pubblica diffusione; essi debbono accettare, eseguire e far rispettare le disposizioni dei competenti organi federali, dei propri organi sociali e degli Ufficiali di Gara, astenendosi dal promuovere l'intervento di qualsiasi autorità, ente o persona estranea alla FINP. Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali

30.2 In caso di dimissioni dalla carica intervenute successivamente a fatti comportanti la sottoposizione a giudizio disciplinare, le dimissioni hanno efficacia nell'ordinamento federale dopo la decisione definitiva dei competenti organi di giustizia federale. La decadenza o la scadenza della carica successiva ai fatti predetti non preclude la sottoposizione al relativo giudizio disciplinare.

ART. 31 - COMPITI E DOVERI DEGLI ATLETI

31.1 Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:

- a) presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FINP per il previsto controllo da parte dei Giudici di Gara i quali, a loro volta, potranno anche accertare l'identità degli atleti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
- b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
- c) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organismi tecnici federali o della propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta può essere deferito alla Procura FINP;
- d) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o dopanti e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari del CIP e della vigente legislazione nazionale.

31.2 Gli atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra, o coloro che secondo norma ne esercitano la tutela/potestà parentale, autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché a:

- presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
- uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
- usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.

ART. 32 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO

32.1 Il periodo utile per la presentazione del rinnovo del tesseramento va dal 1 al 31 gennaio. Le Società dovranno provvedere entro i termini all'uopo previsti, al rinnovo dei propri tesserati ed al relativo pagamento.

32.2 In caso di tesseramento tardivo deve essere versata, oltre alla quota di tesseramento, anche la quota moratoria, secondo quanto previsto dalla "normativa affiliazioni e tesseramento" deliberata dal Consiglio Federale. Solo un "nuovo" tesseramento può essere effettuato durante tutto l'anno.

32.3 I tesserati per cui non è stato previsto il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente Regolamento saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento per una Società di loro gradimento.

32.4 Le tessere degli atleti trasferiti da altre Società si intendono scadute all'atto del trasferimento per qualsiasi motivo esso sia avvenuto. Gli atleti in esame dovranno munirsi pertanto di una nuova tessera.

32.5 La firma non autentica dell'atleta o di chi esercita la tutela e/o la potestà parentale in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento dell'atleta e del Presidente della Società alla Procura FINP.

32.6 Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo.

ART. 33 – TASSE FEDERALI

Le quote di affiliazione, riaffiliazione e quelle per il tesseramento, sono deliberate dal Consiglio Federale e restano immutate, salvo nuova disposizione dello stesso, da attuarsi prima dell'inizio della nuova stagione agonistica.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 34 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

34.1 La convocazione, le attribuzioni, la validità di costituzione, la partecipazione e rappresentanza, il diritto di voto degli affiliati e dei tesserati (atleti e tecnici sportivi), le deleghe, le modalità di votazione e di deliberazione delle varie Assemblee Generali sono regolamentate dalle norme statutarie.

34.2 La convocazione dell'Assemblea Generale viene fatta a cura della Presidenza Federale, mediante avviso pubblico sul sito internet federale ed a domicilio diramato tramite raccomandata a tutte le Società in regola con l'affiliazione e contenente la data, il giorno e l'ora nonché il dettagliato programma dei lavori e l'ordine del giorno.

34.3 Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare una Assemblea straordinaria in coincidenza con l'ordinaria, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa nuova verifica del quorum strutturale e funzionale richiesti – in prima e seconda convocazione – per la validità di costituzione e di funzionamento del tipo di Assemblea che deve avere effettuazione.

ART. 35 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

35.1 L'Assemblea Generale è composta da:

- i rappresentanti delle Società, o loro delegati,
- i rappresentanti degli Atleti,
- i rappresentanti dei Tecnici sportivi,

35.2 Per le Assemblee Generali, la Segreteria Federale dovrà predisporre per ogni singola regione, 3 elenchi e precisamente:

- l'elenco delle Società che hanno diritto di voto, con i nomi sia del Presidente che dei dirigenti societari;
- l'elenco degli atleti che hanno diritto di voto;
- l'elenco dei tecnici sportivi che hanno diritto di voto.

35.3 La Segreteria Federale, subito dopo l'assunzione della deliberazione di indizione dell'Assemblea da parte del Consiglio Federale, inviterà tutte le Società aventi diritto a voto a far pervenire ad essa Segreteria, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi degli atleti e dei tecnici sportivi eletti dai rispettivi colleghi per prendere parte all'Assemblea. Il termine di cui sopra, decorre dal momento in cui la raccomandata viene recapitata, per la prima volta, al domicilio dichiarato della Società e risultante agli atti federali e ciò indipendentemente dal fatto se il destinatario l'abbia materialmente ricevuta o meno. In questo caso, per la decorrenza di dieci giorni, fa fede l'avviso di giacenza lasciato dagli addetti al recapito.

35.6 Il non rispetto dei termini di cui al comma precedente sarà causa, per gli inadempienti, della perdita del diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

ART. 36 – AVENTI DIRITTO A VOTO

36.1 Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti. Il reclamo va presentato per iscritto alla Commissione d'Appello FINP per il tramite della Segreteria Federale.

36.2 La Commissione d'Appello FINP, assunte le necessarie informazioni presso gli Uffici e/o Organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 37 – DELEGHE

Le deleghe delle Società devono essere rilasciate esclusivamente sull'apposito modulo originale che viene inviato in allegato all'avviso di convocazione e predisposto dalla Segreteria Federale.

ART. 38 - PRESENTI IN ASSEMBLEA

Possono essere presenti in aula, oltre agli aventi diritto:

- i rappresentanti designati dal CIP
- i Dirigenti centrali o tecnici del dell'IPC in carica
- i Dirigenti Federali centrali in carica
- i Delegati Regionali della FINP in carica
- i decorati di Medaglia Paralimpica per gare di nuoto

ART. 39 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

39.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera o) dello Statuto Federale.

39.2 I componenti sono scelti preferibilmente tra i componenti degli Organi di Giustizia FINP, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali

39.3 E' costituita da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

39.4 La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

39.5 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

39.6 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.

39.7 La Commissione Verifica Poteri identifica ed ammette in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;

39.8 Verifica la regolarità delle deleghe;

39.9 Risolve, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

39.10 Inoltre la Commissione Verifica Poteri:

a) all'orario stabilito per la prima convocazione la Commissione Verifica Poteri comunica, a stralcio del verbale delle operazioni, i dati relativi agli aventi diritto a voto ammessi fino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare, indicando:

- il numero dei rappresentanti ammessi
- il numero delle Società rappresentate
- il numero degli atleti e dei tecnici sportivi rappresentati
- il numero dei voti presenti all'Assemblea

b) In caso di contestazione, il verbale deve riportare, distintamente, i rappresentanti ammessi senza contestazione e quelli da rimettere al giudizio dell'Assemblea, dopo che quest'ultima sia stata validamente costituita in base ai voti non contestati.

39.11 Lo stralcio del verbale con i dati di cui sopra va rimesso al Presidente provvisorio dell'Assemblea. Se l'Assemblea non risulta formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, vanno ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.

39.12 Le operazioni prescritte ai commi precedenti vanno ripetute ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea richieda l'aggiornamento della forza assembleare prima di indire una votazione.

39.13 Una volta che l'Assemblea è regolarmente costituita può continuare ad operare fin tanto che è presente il quorum previsto dallo Statuto Federale.

ART. 40 - UFFICIO DI PRESIDENZA

40.1 I lavori dell'Assemblea Generale sono introdotti dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente e da due o più scrutatori; di esso fa parte il Segretario Federale in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato. Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.

40.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

40.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica dei Poteri e le eventuali successive variazioni.

40.4 In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

40.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste e fissa la durata massima degli interventi.

40.6 determina il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto Federale;

40.7 dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

40.8 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di sua momentanea assenza.

40.9 Il Segretario:

- redige e sottoscrive il verbale depositandolo, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, presso la sede della Federazione;

- rimette copia del verbale stesso alla Segreteria Generale del CIP;

- convalida tutti gli atti relativi all'Assemblea.

40.10 Il verbale fa fede assoluta dei fatti e delle operazioni descritte.

40.11 Ciascun membro dell'Assemblea avente diritto a voto ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART.41 - ORDINE DEL GIORNO E SUO SVOLGIMENTO

41.1 Hanno diritto di chiedere l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

a) i Presidenti in carica delle Società affiliate

b) i componenti in carica del Consiglio Federale

c) i componenti in carica del Collegio dei Revisori dei Conti

d) i Delegati Regionali FINP

Il Consiglio di Presidenza si riserva inappellabilmente il diritto di accettare o meno le richieste pervenute

41.2 Gli argomenti dei quali si chiede l'inserimento all'O.d.G. dell'Assemblea dovranno pervenire alla FINP in forma scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

41.3 Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di stabilire la durata massima degli interventi

ART. 42 – MOZIONI ED EMENDAMENTI

42.1 Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente.

42.2 Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

42.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

42.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

42.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.

42.6 I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

42.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

ART. 43 – VOTAZIONI

43.1 Le votazioni possono avvenire:

a) Per acclamazione quando l'Assemblea preliminarmente l'autorizzi (con esclusione per le elezioni delle cariche federali) e deve sempre avvenire all'unanimità;

b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;

- c) per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei delegati accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- d) per votazione con sistemi elettronici;
- e) per votazione a scheda segreta.

43.2 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi. Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

43.3 Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.

43.4 Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza semplice dei voti espressi. Al fine di determinare la maggioranza, gli astenuti non vengono computati tra i votanti, così come non vengono computate le schede bianche e le schede nulle (in caso di utilizzo di sistema di votazione a scheda segreta).

43.5 In caso di contrasto circa la validità di un voto/scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

43.6 In caso di votazione tramite schede, esse debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

43.7 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso, quando, il Presidente dell'Assemblea dichiara la chiusura delle operazioni di scrutinio (in caso di votazione tramite schede), o di conteggio (in caso di utilizzo di sistemi elettronici, alzata di mano o appello nominale).

43.8 Le operazioni di scrutinio vengono verbalizzate e l'esito delle stesse consegnato al Presidente dell'Assemblea.

43.9 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.

43.10 Ultimate le operazioni il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

ART. 44 - VERBALE DELL' ASSEMBLEA

44.1 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

44.2 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

44.3 Ciascun partecipante all'Assemblea Generale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 45 - RECLAMI

45.1 Possono inoltrare reclamo alla Corte Federale contro la validità dell'Assemblea e delle relative delibere:

- a) le Società presenti all'Assemblea entro cinque giorni dalla data della medesima, purchè abbiano avanzato riserva scritta e specifica prima della chiusura dei lavori
- b) le Società assenti che dimostrino di non essere state regolarmente convocate, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea delle cui deliberazioni, se non informati da comunicati ufficiali, hanno diritto di essere edotti a loro richiesta
- c) il Consiglio di Presidenza entro cinque giorni dalla data di deposito del verbale

TITOLO VII CANDIDATURE ED ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 46 – CANDIDATURE

46.1 Le domande di candidature alle cariche Federali, per chi ne abbia diritto, vanno inviate a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo fax, via posta elettronica (previo accertamento da parte dell'interessato

dell'avvenuta ricezione), o consegnate a mano alla Segreteria Federale, nei termini e con modalità stabilite dagli articoli 42 e 43 dello Statuto Federale.

46.2 Le candidature alle cariche federali, centrali e territoriali, in quota Società, devono essere presentate in forma scritta da una Società e devono contenere cognome, nome di battesimo ed i dati anagrafici completi dei candidati e l'indicazione della carica per cui si propone il nominativo. Devono essere sottoscritte dal Presidente della Società o da un dirigente munito della rappresentanza sociale, come risultante dal modello di affiliazione/riaffiliazione presso la Segreteria della Federazione. Nella lettera di candidatura deve risultare la denominazione sociale completa della società proponente ed il suo codice di albo federale.

46.3 Le candidature alle cariche federali, centrali e territoriali, in quota Atleti devono essere presentate dagli atleti eletti all'interno delle proprie società ai sensi dello Statuto Federale.

46.4 La candidatura alla carica federale centrale e territoriale, in quota Tecnici sportivi deve essere presentata dai tecnici eletti all'interno delle proprie società e/o dai tecnici aventi comunque diritto di voto in base allo Statuto Federale.

46.5 Le candidature devono contenere cognome, nome di battesimo e dati anagrafici completi dei candidati. La firma dell'atleta/tecnico che sottoscrive la presentazione della candidatura deve essere vistata o dal Rappresentante con potere di firma della Società o dal Delegato Regionale.

Nel caso di Tecnico sportivo regolarmente iscritto all'Albo nazionale della categoria ma non tesserato con alcuna società la firma di sottoscrizione dovrà essere autenticata dal Delegato Regionale.

46.6 Ogni Società può presentare un numero di candidature non superiore alle persone da eleggere per ciascuna elezione. Nel caso in cui una Società presenti candidature in numero superiore al numero di componenti da eleggere, esse sono valide, nell'ordine di presentazione dell'elenco, solo fino al numero massimo ammissibile. Analoga limitazione è prevista per il caso in cui siano presentate candidature a cariche federali centrali o territoriali, in quota atleti o in quota tecnici, in numero superiore al numero di componenti da eleggere.

46.7 Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento del Segretario Federale.

46.8 Il Segretario Federale entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali, dovrà effettuare la verifica di rito e pubblicare l'elenco dei candidati.

46.9 I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 42 dello Statuto Federale.

46.10 L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica.

ART. 47 - RICORSI ALLE CANDIDATURE

Eventuali ricorsi avverso gli elenchi dei candidati e/o avverso l'esclusione delle candidature alle cariche federali devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla comunicazione della avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti alla Commissione d'Appello FINP che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.

ART. 48 - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

48.1 Nelle Assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti gli intervenuti.

48.2 La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine tassativo:

- a) Presidente Federale, Delegato Regionale e Delegato Provinciale (qualora previsto);
- b) Consiglieri Federali, in quota Società, in quota Atleti ed in quota Tecnici sportivi;
- c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti solamente in sede di Assemblea Generale Nazionale;
- d) Revisori dei Conti Federali solamente in sede di Assemblea Generale Nazionale.

La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico, fatta eccezione per la carica di Presidente qualora risulti ricandidato l'uscente, che in tal caso parlerà per primo.

48.3 Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'Assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti; può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

48.4 Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite altro mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

ART. 49 – ELEZIONI

49.1 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale e del Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti la preferenza è unica. Per la determinazione dei voti plurimi si fa riferimento allo Statuto Federale.

49.2 Le elezioni di qualsiasi specie avvengono sempre a scrutinio segreto.

49.3 I Seggi elettorali sono predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza.

49.4 A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. Possono essere usati anche sistemi elettronici per lo svolgimento delle votazioni.

49.5 Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.

49.6 Per l'elezione dei Consiglieri Federali ogni elettore rappresentante di affiliato, o di tecnico o di atleta vota esclusivamente per i propri rappresentanti. In caso di parità si procederà a ballottaggio.

49.7 Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.

49.8 Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti:

- a) per la modificazione dello Statuto Federale;
- b) per lo scioglimento della Federazione;
- c) per l'elezione del Presidente Federale.

49.9 In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO FEDERALE E DI PRESIDENZA

ART. 50 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

50.1 Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio Federale con avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno.

50.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

50.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

ART. 51 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

51.1 Il Presidente Federale provvede alla convocazione del Consiglio di Presidenza con avviso da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente luogo, ora ed ordine del giorno dei lavori, ai Consiglieri Federali componenti il Consiglio di Presidenza ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività poste all'ordine del giorno. Le modalità per la convocazione del Consiglio di Presidenza, sono le stesse previste per il Consiglio Federale.

51.2 In caso di convocazione del Consiglio di Presidenza richiesta almeno da 3 (tre) dei suoi componenti, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA SPORTIVA

ART. 52 – STAGIONE SPORTIVA

L'attività sportiva di nuoto paralimpico comprende tutte le attività promosse, organizzate e regolate dalla FINP. La stagione sportiva ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 53 – ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

53.1 L'attività sportiva agonistica è praticata in base alle norme ed alle disposizioni in materia emanate dall'IPC, dal CIP e dalla FINP.

Per attività sportiva agonistica si intende quella esercitata, nell'ambito delle diverse specialità, per il raggiungimento di risultati in gare previste nei calendari federali nazionali e internazionali.

53.2 Per attività non agonistica si intende quella esercitata a scopo promozionale, o amatoriale sia nazionale che territoriale.

ART. 54 – ATTIVITÀ PROMOZIONALE

La FINP, al fine di migliorare la formazione dei giovani con particolare riferimento a quelli che possono aspirare ad entrare nelle squadre nazionali; curerà tutto ciò che concerne l'attività promozionale legata al nuoto paralimpico, avvalendosi in particolar modo del supporto delle Società e della Commissione Tecnica Federale.

ART. 55 – CALENDARIO SPORTIVO

55.1 I Delegati Regionali assumono la responsabilità della definizione dei calendari di gara che si svolgono nel proprio territorio. Spetta loro definire un quadro coerente e ordinato di attività sportiva che, tenendo conto del numero e della dislocazione delle Società sul territorio, della presenza del movimento giovanile e di ogni altro elemento idoneo a promuovere ed incrementare la disciplina, soddisfi le necessità della regione.

55.2 Qualora una Società intenda organizzare, sotto il proprio patrocinio, una gara in una Regione diversa da quella di appartenenza, essa dovrà chiederne l'autorizzazione al Delegato Regionale che la ospita, che potrà inserirla nel proprio calendario, nel rispetto di quanto dispone il comma precedente, riconducendo a sé tutti gli effetti giuridici e amministrativi connessi alla decisione.

ART. 56 – CAMPIONATI ITALIANI

Il titolo di Campione d'Italia di nuoto paralimpico, (individuale o di Società), viene assegnato dalla FINP con le modalità previste dal rispettivo Regolamento Tecnico.

ART. 57 – DIVISA FEDERALE

I Dirigenti Federali e gli Atleti e Tecnici delle rappresentative nazionali vestono la divisa federale quando operanti nel ruolo.

TITOLO X DISPOSIZIONI PER LE MANIFESTAZIONI

ART. 58 – MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

58.1 Per manifestazioni agonistiche si intendono tutte quelle gare o prove che, indette o approvate dalla FINP o da un suo organo periferico, si svolgono sotto il controllo tecnico di loro competenza

58.2 Alle manifestazioni agonistiche possono partecipare solamente atleti tesserati per Società affiliate alla FINP o alla FISDIR, secondo accordi specifici preventivamente presi con la suddetta federazione.

ART. 59 – APPROVAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO, OMOLOGAZIONE

59.1 Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere preventivamente approvate

59.2 Tutte le manifestazioni agonistiche devono essere organizzate e/o controllate direttamente dalla FINP oppure, per delega, da un suo Delegato Regionale

59.3 I risultati delle seguenti manifestazioni devono essere omologati dal competente Organo di Giustizia Federale Nazionale.

ART. 60 – ATLETI STRANIERI

60.1 Gli atleti stranieri, in regola con il tesseramento, possono partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche federali.

60.2) Gli atleti stranieri nelle seguenti manifestazioni agonistiche federali possono gareggiare solamente fuori classifica:

- Campionati Italiani Assoluti Estivi
- Campionati Italiani Assoluti Invernali
- Campionati Italiani Promozionali Giovanili
- Campionati Regionali Assoluti
- Campionati Provinciali Assoluti

ART. 61 – MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

61.1 Sono considerate internazionali le manifestazioni che, in Italia o all'estero, mettono a confronto atleti/squadre italiane con atleti/squadre straniere, appartenenti a Società regolarmente affiliate alla FINP/Squadra Nazionale FINP e Società/Squadre Nazionali di Federazioni/NPC estere affiliate all'IPC.

61.2 La partecipazione di atleti di nazionalità non italiana ma tesserati per una società affiliata alla FINP, non comporta la classificazione ad internazionale di una manifestazione.

61.3 Le manifestazioni internazionali, organizzate in Italia, sono indette o approvate dal Consiglio di Presidenza.

61.4 Per tutte le manifestazioni internazionali ufficiali, il Consiglio di Presidenza provvede ad attuare quanto previsto dal Regolamento degli Atleti Azzurri e Nazionali

61.5 Le Società che desiderino indire una manifestazione internazionale ed ottenere la necessaria approvazione dovranno farne richiesta alla FINP almeno 2 mesi prima della data della manifestazione.

61.6 Le Società o propri atleti che partecipano a manifestazioni internazionali svolte all'estero, sono tenute a far pervenire i risultati ufficiali alla FINP.

Art. 62 – MANIFESTAZIONI NAZIONALI E MINORI

62.1 Iscrizioni

Per ciascuna gara (prova individuale, prova di staffetta, incontro di squadre) classifica nazionale o minore è fatto obbligo di accompagnare l'iscrizione con una tassa la cui entità è, anno per anno e specialità per specialità, fissata dalla FINP. Le iscrizioni vanno sempre chiuse in tempo utile perchè gli organizzatori responsabili della manifestazione siano in grado di verificare la posizione regolare di ogni atleta iscritto.

62.2 Limitazioni

L'iscrizione di atleti, di staffette e di squadre alle diverse gare può essere condizionata, oltre che dalla categoria e dalla classe di appartenenza anche da determinate norme tecniche (tempi-limite, limitazione del numero delle gare per atleta, punteggio della staffetta, ecc.) di anno in anno e caso per caso fissate dalla FINP

62.3 Tesseramento

Il regolamento di ciascuna manifestazione agonistica federale o di società, nazionale o minore deve esigere che gli atleti iscritti siano regolarmente tesserati alla FINP.

In nessun caso è ammesso il tesseramento sul campo di gara

62.4 Le premiazioni devono essere effettuate durante la manifestazione.

62.5 Di ogni manifestazione, nazionale o minore, gli organizzatori responsabili sono tenuti ad agevolare la rapida trasmissione alla FINP dei verbali ufficiali di gara ed alla stampa sportiva e specializzata l'elenco dei risultati più interessanti.

ART. 63 – RISPETTO DELLE NORME

63.1 Tutte le manifestazioni agonistiche internazionali sono disciplinate dai regolamenti internazionali e dalle eventuali norme particolari di volta in volta concordate.

63.2 Tutte le manifestazioni agonistiche federali sono disciplinate dai relativi regolamenti e calendari, anno per anno stabiliti dal Consiglio Federale

TITOLO XI ANTIDOPING

ART. 64 – NORME SPORTIVE ANTIDOPING

64.1 Il Comitato Nazionale Olimpico Italiano (CONI) - che funge da organizzazione antidoping nazionale riconosciuta dalla World Antidoping Agency (WADA) - ha delegato al CIP la gestione delle attività dei controlli antidoping e delle esenzioni per fini terapeutici inerenti l'attività sportiva per disabili, ferme restando le sue competenze in materia di procedimento disciplinare per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping. A tal fine il CIP ha approvato delle proprie Norme Sportive Antidoping, che rappresentano il documento tecnico attuativo di tale delega e si è dotato di una propria struttura antidoping.

64.2 Le Norme Sportive Antidoping del CIP, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati ed i tesserati FINP, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato accettano tali Norme per partecipare alle attività sportive.

64.3 Tutti gli atleti devono attenersi alla normativa e alle regole antidoping emanate dal CIP e dalla WADA.

64.4 E' compito della Commissione Antidoping del CIP stabilire controlli, anche a sorpresa e nella misura che ritiene opportuna, agli atleti sia durante le gare che in allenamento, sempre nel rispetto delle norme emanate dal CONI nell'apposito regolamento antidoping.

TITOLO XII LE CLASSIFICAZIONI NEL NUOTO

ART. 65 – LE CLASSIFICAZIONI

65.1 Ogni atleta praticante il nuoto paralimpico deve essere classificato.

65.2 Il sistema delle classificazioni nazionali è regolamentato da quanto impartito dall'ultima versione dell' IPC - Swimming Classification Manual.

ART. 66 – LA VISITA DI CLASSIFICAZIONE

La visita di classificazione ha un costo (tassa per classificazione) deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

ART. 67 – TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE

Esistono le seguenti tipologie di classificazione:

- funzionale (FCS), rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, amputazioni, paralisi cerebrale, ecc. ecc);
- medica (VI-IBSA), rivolta alla disabilità visiva (ciechi ed ipovedenti)
- medica (INAS-FID) rivolta alla disabilità intellettiva e/o relazionale (classificazioni gestite dalla FISDIR)

ART. 68 – GRADI DI CLASSIFICAZIONE

68.1 Esistono i seguenti gradi della classificazione:

- internazionale
 - o eseguite da una Commissione Internazionale IPC di classificatori
- nazionale
 - o eseguite da una Commissione Nazionale di classificatori

68.2 Una classificazione internazionale può confermare o sostituire quella nazionale, quindi, assume un valore superiore rispetto quest'ultima.

68.3 Il regolamento concernente le classificazioni deve essere letto associandolo al Regolamento Tecnico di nuoto vigente.

ART. 69 – STATUS DELL' ATLETA

Esistono i seguenti status dell'atleta:

- NE atleta non classificabile
 - o non ha l'handicap minimo previsto per il nuoto, o non collabora con i classificatori durante la visita di classificazione
- N atleta classificato sub-judice
 - o la classe sportiva viene attribuita momentaneamente, dandone comunicazione alla FINP, da un solo classificatore iscritto all'Albo dei classificatori di nuoto, o da un esperto della disciplina, ciò al solo fine di poter far gareggiare un atleta che non ha potuto effettuare una classificazione ufficiale
 - o non può partecipare alle manifestazioni nazionali federali, ma solo a quelle locali
- C atleta con classificazione ufficiale
- R atleta rivedibile
 - o per età, qualora l'atleta sia under 17 (soprattutto se in presenza di patologia neurologica)
 - o per patologia, qualora progressiva o vi siano i presupposti che negli anni a seguire si possano modificare (in meglio o in peggio) le condizioni accertate durante la classificazione

ART. 70 – LA COMMISSIONE CLASSIFICATRICE

La Commissione Classificatrice è composta da:

- (FCS) due classificatori iscritti all'Albo dei Classificatori di nuoto, uno proveniente dall'area medica (medico o fisioterapista), l'altro dall'area tecnica;
- (VI-IBSA) un medico oftalmologo autorizzato dalla FINP

ART. 71 – RICORSI ALLE CLASSIFICAZIONI

71.1 Chi volesse opporsi ad una classificazione può presentare ricorso alla Commissione Classificatrice d' Appello.

71.2 Il ricorso ha un costo (tassa per il ricorso) deliberato annualmente dal Consiglio Federale.

71.3 La Commissione Classificatrice d'Appello, è composta da :

- (FCS) da almeno due classificatori iscritti all'Albo dei Classificatori di nuoto, di cui uno proveniente dall'area medica (medico o fisioterapista), e l'altro dall'area tecnica. Almeno uno dei due classificatori non deve aver classificato, nei 18 mesi precedenti, l'atleta da sottoporre nuovamente a visita.
- (VI-IBSA) un medico oftalmologo autorizzato dalla FINP, diverso da quello che ha visitato in precedenza l'atleta.

71.4 I ricorsi sono previsti nei seguenti casi:

- su istanza dei Classificatori Nazionali e/o dello Staff Tecnico Nazionale (nessuna tassa)
 - o qualora il nuotatore dimostri, prima o durante la competizione, significativi elementi d'abilità motoria maggiori o minori, rispetto a quelli previsti nella sua attuale classe sportiva
- da parte della Società Sportiva alla quale appartiene l'atleta, o altra Società Sportiva (è previsto il pagamento della "tassa per il ricorso").

71.5 Il ricorso verso la classe sportiva di un atleta da parte delle Società Sportive è previsto solamente una volta.

71.6 Il ricorso, quando previsto, deve essere presentato dalla Società Sportiva - accompagnato dalla prevista tassa pecuniaria (viene restituita qualora il ricorso venga accolto) - direttamente alla Commissione Classificatrice presente al momento della classificazione, oppure successivamente alla FINP, indicando:

- generalità dell'atleta
- Società Sportiva d'appartenenza
- Classe sportiva dell'atleta
- motivazioni per le quali si presenta il ricorso
- eventuale documentazione presentata a supporto

71.7 I ricorsi verranno gestiti dai Classificatori FINP, in modo tale da creare meno impatto o variazione al programma della competizione.

ART. 72 – RICHIESTA DI RICLASSIFICAZIONE

72.1 La richiesta di riclassificazione è prevista nei seguenti casi “eccezionali” (non trattasi di ricorso):

- a) qualora le capacità funzionali (HF)/visus o campo visivo (HS) dell'atleta, siano cambiate rispetto a quelle accertate durante la precedente classificazione (è previsto il pagamento della “tassa per classificazione”). Una nuova classificazione, sarà eventualmente autorizzata dalla FINP, dopo aver preso visione di tutta la documentazione che attesti l'avvenuto peggioramento delle condizioni dell'atleta.
- b) qualora vi sia una modifica al sistema internazionale delle classificazioni (non è previsto il pagamento di alcuna tassa)
- c) qualora vi sia stato un errore nella compilazione della scheda di valutazione da parte della Commissione Classificatrice (non è previsto il pagamento di alcuna tassa)

72.2 La richiesta di riclassificazione deve essere presentata alla FINP, dalla Società Sportiva, indicando:

- generalità dell'atleta
- Società Sportiva d'appartenenza
- Classe sportiva dell'atleta
- motivazioni per le quali si presenta l'istanza di riclassificazione
- documentazione presentata a supporto (obbligatoria)

72.3 La riclassificazione verrà gestita dai Classificatori FINP, in modo tale da creare meno impatto o variazione al programma della competizione.

ART. 73 – MODIFICA DI UNA CLASSE SPORTIVA ASSEGNATA AD UN ATLETA DURANTE UNA MANIFESTAZIONE

73.1 Ad un atleta al quale viene cambiata - durante una manifestazione - la classe sportiva d'appartenenza, viene data l'opportunità di gareggiare, nello stesso evento sportivo, nella nuova classe sportiva, anche qualora non abbia raggiunto i tempi limite – qualora previsti – relativi alla nuova classe sportiva.

73.2 La modifica di una classe sportiva, a seguito di riclassificazione o ricorso, avvenuta durante una manifestazione sportiva, ha valore immediato. Eventuali medaglie vinte precedentemente, vengono ritenute valide, non viene, invece, registrato l'eventuale primato italiano di categoria o assoluto. Qualora il cambio di classe sportiva avvenga tra la batteria e la finale di una gara, l'atleta gareggerà la finale nella stessa classe sportiva, la nuova classe sportiva partirà dalla successiva gara. Nelle gare dove viene assegnato un punteggio tabellare, il punteggio conquistato in una gara svoltasi prima del cambio di classe sportiva rimarrà invariato.

TITOLO XIII ASSICURAZIONE

ART. 74 – COPERTURA ASSICURATIVA

74.1 La FINP provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa quella statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici ed il personale sanitario quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa.

74.2 La FINP pubblica sul sito federale copia del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice.

ART. 75 – DENUNCIA INFORTUNI

Le Società e Associazioni Sportive ed i tesserati devono inoltrare le denunce, nella forma e nelle modalità previste dal contratto, direttamente alla compagnia assicuratrice e per conoscenza alla Segreteria Federale.

TITOLO XIV VALIDITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 76 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP o, in assenza di provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di inoltro al CIP.

ART. 77 – NORME TRANSITORIE

86.1 In considerazione che la FINP si è costituita con l'adesione degli affiliati CIP praticanti attività sportiva di nuoto paralimpico, le Società affiliate al CIP per la stagione sportiva 2009/2010 praticanti l'attività del nuoto paralimpico, che intendano affiliarsi alla FINP per la stagione sportiva 2011 dovranno avanzare unicamente richiesta di riaffiliazione alla FINP secondo le modalità e procedure previste dal presente Regolamento Organico.

86.2 Alle Società praticanti attività di nuoto paralimpico affiliate al CIP nella stagione sportiva 2009/2010 che regolarizzeranno la riaffiliazione alla FINP per la stagione sportiva 2011 sarà riconosciuta l'anzianità di affiliazione maturata con il CIP.